

Bruxelles, 3 marzo 2025
(OR. en)

6436/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0041(NLE)

JAI 261
COPEN 30
EPPO 1
GAF 3

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 marzo 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 69 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 69 final.

All.: COM(2025) 69 final



Bruxelles, 3.3.2025
COM(2025) 69 final

2025/0041 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")¹ è stato adottato il 12 ottobre 2017 ed è entrato in vigore il 20 novembre 2017. Il 1° giugno 2021 l'EPPO ha assunto i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti da detto regolamento. L'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, di cui alla direttiva (UE) 2017/1371² e stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1939, e i loro complici. Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1939, l'ufficio centrale dell'EPPO è formato, tra l'altro, dal procuratore capo europeo e dai procuratori europei.

L'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1939 disciplina la nomina e rimozione del procuratore capo europeo, che è nominato di comune accordo dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, la selezione si basa su un invito generale a presentare candidature a seguito del quale un comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce inoltre che il Consiglio è tenuto ad adottare una decisione relativa alle regole di funzionamento del comitato di selezione su proposta della Commissione.

Il 13 luglio 2018 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696³ concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione, modificata in seguito dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1008 del Consiglio⁴ e dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/134 del Consiglio⁵. Il 17 gennaio 2023 il Consiglio ha nominato i membri del comitato di selezione⁶.

Il 14 ottobre 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno nominato il primo procuratore capo europeo dell'EPPO⁷. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE)

¹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

² Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1008 del Consiglio, del 9 luglio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 1).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2023/134 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 per quanto riguarda il ricorso alla videoconferenza per l'audizione dei candidati (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 92).

⁶ Decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 90).

⁷ Decisione (UE) 2019/1798 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 ottobre 2019, relativa alla nomina del procuratore capo europeo della Procura europea (GU L 274 del 28.10.2019, pag. 1).

2017/1939, il procuratore capo europeo è stato nominato per un periodo non rinnovabile di sette anni a decorrere dal 31 ottobre 2019. Il procuratore capo europeo dovrà pertanto essere sostituito entro ottobre 2026.

Conformemente alla regola III del funzionamento del comitato di selezione, la Commissione provvede al segretariato del comitato di selezione. Il segretariato fornisce il sostegno amministrativo necessario per le attività del comitato di selezione, compresa la traduzione di documenti. Conformemente alla regola V del funzionamento del comitato di selezione, non appena ricevute le candidature per il posto di procuratore capo europeo, occorre che il segretariato le trasmetta a tutti i membri del comitato di selezione.

Conformemente alla regola VI, paragrafo 1, non appena riceve le candidature, occorre che il comitato di selezione le esamini in relazione ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, come specificato nel dettaglio nell'invito. Il comitato di selezione stabilisce poi una graduatoria dei candidati e sente un numero sufficiente di candidati che si sono posizionati ai posti più alti in graduatoria per stabilire un elenco ristretto. Il segretariato provvede poi a trasmettere l'elenco ristretto dei candidati qualificati per il posto di procuratore capo europeo al Parlamento europeo e al Consiglio.

Né il regolamento (UE) 2017/1939 né le regole di funzionamento specificano quale autorità sia responsabile della redazione, dell'adozione e della pubblicazione dell'invito generale a presentare candidature per il posto di procuratore capo europeo. A tal fine, è opportuno inserire nella regola VI un chiarimento relativo alla procedura di nomina del procuratore capo europeo.

La presente proposta ha pertanto l'obiettivo di chiarire che la Commissione, che provvede al segretariato del comitato di selezione, dovrebbe essere responsabile anche della redazione, dell'adozione e della pubblicazione dell'invito generale a presentare candidature. Va osservato che è stata la Commissione a preparare e pubblicare il primo invito a presentare candidature per il posto di procuratore capo europeo.

Dato che il procuratore capo europeo è nominato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione dovrebbe consultare queste due istituzioni, al livello appropriato, sul progetto di invito a presentare candidature prima della sua pubblicazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'EPPO è stata istituita con il regolamento (UE) 2017/1939, adottato sulla base dell'articolo 86 TFUE. Con la presente proposta di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2020/1008 e (UE) 2023/134 del Consiglio, la Commissione si conforma agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939. La presente proposta consentirà di espletare in modo efficiente le procedure di selezione e nomina del procuratore capo europeo e di chiarire il ruolo della Commissione in tali procedure, nel rispetto delle prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio. La proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti in materia.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente iniziativa è coerente con le altre normative dell'Unione volte a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La modifica delle regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 può essere decisa soltanto dal Consiglio su proposta della Commissione e costituisce pertanto, per sua natura, una competenza esclusiva, che non è soggetta al principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi proposti ed è quindi conforme al principio di proporzionalità. La presente proposta è essenziale per garantire l'efficacia e la legalità delle procedure di nomina e designazione del procuratore capo europeo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce che il Consiglio è tenuto ad adottare una decisione relativa alle regole di funzionamento del comitato di selezione su proposta della Commissione. Le regole di funzionamento sono state adottate con decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio. La scelta dello strumento proposto è pertanto imposta dalla legislazione vigente in materia.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Data la natura tecnica della presente proposta e il suo impatto molto limitato, non sono state effettuate valutazioni ex post, consultazioni dei portatori di interessi e valutazioni d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Data la natura di questa misura, non sono necessari piani di attuazione e monitoraggio, né meccanismi di valutazione e rendicontazione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 è inteso a modificare le regole di funzionamento in modo da chiarire che la Commissione è l'istituzione responsabile della redazione, dell'adozione e della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'invito generale a presentare candidature per il posto di procuratore capo europeo, previa consultazione, al livello appropriato, del Parlamento europeo e del Consiglio. Poiché le attuali regole di funzionamento non specificano quale autorità sia responsabile a tal fine, la presente modifica mira a chiarire questa importante fase della procedura di selezione e nomina del procuratore capo europeo.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")⁸, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio⁹ ha stabilito le regole di funzionamento del comitato di selezione per la nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei.
- (2) Sebbene né il regolamento (UE) 2017/1939 né la regola di funzionamento VI specificano quale autorità sia responsabile della redazione, dell'adozione e della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'invito generale a presentare candidature per il posto di procuratore capo europeo, è stata la Commissione a redigere, adottare e pubblicare il primo invito generale a presentare candidature, ed essa provvede anche al segretariato del comitato di selezione, che esamina le domande.
- (3) È pertanto necessario chiarire che spetta alla Commissione redigere, adottare e pubblicare l'invito generale a presentare candidature per il posto di procuratore capo europeo, previa consultazione, al livello appropriato, del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 è così modificato:

nella regola VI, il primo comma è sostituito dal seguente:

⁸ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁹ GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8.

"La Commissione è responsabile della redazione, dell'adozione e della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'invito generale a presentare candidature a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939. La Commissione consulta al livello appropriato il Parlamento europeo e il Consiglio sul progetto di invito prima della sua adozione. Non appena riceve le candidature, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, come specificato nel dettaglio dalla Commissione nell'invito generale a presentare candidature. I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissibilità sono esclusi dalle fasi successive della procedura. Il comitato di selezione stabilisce una graduatoria dei candidati che soddisfano i requisiti secondo le loro qualifiche ed esperienza, sulla base della documentazione e delle informazioni figuranti nella candidatura o fornite a seguito di una richiesta a norma della regola V. Al fine di stabilire l'elenco ristretto di candidati di cui alla regola VII, paragrafo 1, il comitato di selezione sente un numero sufficiente di candidati che si sono posizionati ai posti più alti in graduatoria. L'audizione si svolge di persona o, con decisione motivata del comitato di selezione, di propria iniziativa o su richiesta del candidato, mediante videoconferenza. Prima di decidere di propria iniziativa di svolgere un'audizione mediante videoconferenza, il comitato di selezione consente al candidato di esprimere il proprio parere."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	3
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	4
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	4
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	5
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	5
2.	MISURE DI GESTIONE	6
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni	6
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	6
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	6
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	6
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	6
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	6
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	7

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	7
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	8
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	8
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	8
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	9
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	9
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	11
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	11
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	11
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	11
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	11
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	11
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	12
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	12
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	12
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	12
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	13
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	13
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	13
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	13
4.2.	Dati.....	13
4.3.	Soluzioni digitali.....	14
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	14
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	14

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")

1.2. Settore/settori interessati

Giustizia

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

L'obiettivo principale della presente proposta è chiarire la procedura di selezione e nomina del procuratore capo europeo. Nello specifico, la presente proposta è volta a chiarire che la Commissione, che provvede al segretariato del comitato di selezione, sarà responsabile anche della redazione, dell'adozione e della pubblicazione dell'invito generale a presentare candidature. Ciò apporterà chiarezza giuridica in quanto né il regolamento (UE) 2017/1939 né le attuali regole di funzionamento specificano quale autorità sia responsabile a tal fine.

1.3.2. Obiettivi specifici

Chiarire che la Commissione è responsabile della redazione, dell'adozione e della pubblicazione dell'invito generale a presentare candidature per il posto di procuratore capo europeo.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La Commissione sarà responsabile della redazione, dell'adozione e della pubblicazione dell'invito generale a presentare candidature per il posto di procuratore capo europeo.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Non applicabile

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione;
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹⁰;
- la proroga di un'azione esistente;
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

¹⁰ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Non applicabile

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

La modifica delle regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 può essere decisa soltanto dal Consiglio su proposta della Commissione e costituisce pertanto, per sua natura, una competenza esclusiva, che non è soggetta al principio di sussidiarietà.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

Chiarendo la procedura, la Commissione sarà responsabile della redazione, dell'adozione e della pubblicazione dell'invito generale a presentare candidature per il posto di procuratore capo europeo.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Non applicabile

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti¹¹

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

¹¹ Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Non applicabile

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Non applicabile

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Non applicabile

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Non applicabile

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Non applicabile

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ¹²	di paesi EFTA ¹³	di paesi candidati e potenziali candidati ¹⁴	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
		Diss.	NO	NO	NO	NO

¹² Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹³ EFTA: Associazione europea di libero scambio

¹⁴ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(2a)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁵							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

¹⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)										TOTALE			
	RISULTATI																			
	Tipo ¹⁶	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁷ ...																				
- Risultato																				
- Risultato																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 1																				
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 2																				
TOTALE																				

¹⁶ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁷ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE					
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)¹⁸

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0

¹⁸ Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico			Non applicabile	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Non applicabile

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Non applicabile

- comporta una revisione del QFP.

Non applicabile

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziameti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie.
 - su altre entrate.
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

L'iniziativa è strettamente limitata a una modifica mirata delle regole di funzionamento del comitato di selezione per chiarire che la Commissione dovrebbe essere responsabile della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'invito a presentare candidature per il posto di procuratore capo europeo. Tale modifica mirata non ha alcuna rilevanza digitale.

4.2. Dati

Non applicabile

4.3. Soluzioni digitali

Non applicabile

4.4. *Valutazione dell'interoperabilità*

Non applicabile

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Non applicabile